



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

pervenire, per il tramite del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, al Ministero della Salute.

## ANALISI DEL DPCM 07/08/2020

Il CTS, all'esito dell'emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07/08/2020, analizza e ridefinisce il proprio ruolo nella fase di prosecuzione della dichiarazione dello stato di emergenza fino al 15/10/2020, anche all'esito del combinato disposto dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 che attribuisce al Comitato Tecnico Scientifico la esclusiva competenza sulle deroghe all'utilizzo delle misure di protezione delle vie respiratorie ed al mantenimento del distanziamento fisico prescritto, attraverso l'approvazione di protocolli validati.

## QUESITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE SULL'IMPIEGO DELLE MASCHERINE

Il CTS riceve dal Sig. Ministro dell'Istruzione per il tramite del Sig. Ministro della Salute una nuova istanza in cui viene richiesto se "nelle situazioni in cui non sia possibile garantire il distanziamento prescritto, l'utilizzo della mascherina possa ritenersi soluzione idonea allo svolgimento dell'attività scolastica" (allegato).

Al riguardo, il CTS ritiene di esprimere le seguenti considerazioni:

Il distanziamento fisico (inteso come distanza minima di 1 metro fra gli alunni, tra le rime buccali), come peraltro rimarcato nel verbale del CTS n. 94 del 07/07/2020, rimane uno dei punti di primaria importanza nelle azioni di prevenzione del contenimento epidemico insieme alle misure organizzative e di prevenzione e protezione ampiamente citati nel "*Documento tecnico sull'ipotesi di rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico*" di cui al verbale n. 82 del 28/05/2020

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

**COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673**

e del suo successivo aggiornamento approvato nella seduta del CTS n. 90 del 22 giugno, nonché richiamate nelle risposte ai quesiti incluse nei verbali n. 87 del giorno 08/06/2020 e n. 94 del 07/07/2020.

In relazione a quanto riportato complessivamente nel verbale n. 94 del 07/07/2020 e, specificatamente, nella richiamata affermazione *“L'utilizzo della mascherina è necessario in situazioni di movimento e in generale in tutte quelle situazioni (statiche o dinamiche) nelle quali non sia possibile garantire il distanziamento prescritto”*, il CTS precisa che, proprio per la dinamicità del contesto scolastico e nelle situazioni temporanee in cui si dovesse verificare l'impossibilità di garantire il distanziamento fisico sopradescritto, l'utilizzo della mascherina rappresenta uno strumento prevenzionale cardine unitamente alla rigorosa igiene delle mani, alla pulizia degli ambienti e all'adeguata areazione dei locali.

Al riguardo, il CTS sottolinea il richiamato verbale n. 94 del 07/07/2020 in cui si ribadisce che *“Tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare – per l'intera permanenza nei locali scolastici – una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto)”*, nell'ambito dei contesti dove non si riesca a garantire il distanziamento fisico, con protocolli validati dal CTS ai sensi dell'art. 1 co. 3 del DPCM 07/08/2020.

Analogamente, al solo scopo di garantire l'avvio dell'anno scolastico, in eventuali situazioni in cui non sia possibile garantire nello svolgimento delle attività scolastiche il distanziamento fisico prescritto, sarà necessario assicurare la disponibilità e l'uso della mascherina, preferibilmente di tipo chirurgico, garantendo periodici e frequenti ricambi d'aria insieme alle consuete e già richiamate norme igieniche.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO EX OO.C.D.P.C. 03/02/2020, N. 630; 18/04/2020, N. 663; 15/05/2020, N. 673

È evidente che le eventuali situazioni sopra evidenziate, limitate al periodo necessario a consentire la ripresa delle attività didattiche, dovranno essere corrette il prima possibile, anche attraverso l'utilizzo di soluzioni strutturali provvisorie già utilizzate in altri contesti emergenziali per periodi temporanei, al fine di garantire il distanziamento prescritto.

In merito al quesito sulla possibilità di *“prevedere una differenziazione delle misure da adottare nei territori in cui la diffusione del virus risulti contenuta”*, in considerazione dei tempi di programmazione necessari alle scuole e dell'andamento variabile degli indicatori registrati a livello regionale nelle ultime settimane, seppur in un valore complessivo contenuto, il CTS non ritiene possibile prevedere, allo stato attuale, una modulazione contestualizzata a livello regionale e locale. Valutazioni al riguardo potranno essere effettuate a ridosso della riapertura delle scuole.

## QUESITO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RELATIVO ALL'ASSENZA DI TEMPERATURA CORPOREA SUPERIORE AI 37,5 °C QUALE PRECONDIZIONE PER L'ACCESSO A SCUOLA

Il CTS riceve dal Ministero dell'Istruzione un quesito in merito all'assenza di temperatura corporea superiore ai 37,5°C quale preconditione per l'accesso a scuola (allegato).

Al riguardo, il CTS rappresenta che tale indicazione, presente nel documento elaborato nella seduta n. 82 del 28/05/2020, applica alla scuola quanto già contenuto nel *“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”* stipulato tra Governo e Parti sociali il 14/04/2020, successivamente integrato il 24/04/2020.

INFORMAZIONI NON CLASSIFICATE CONTROLLATE